

TITOLO I:

CODICE DISCIPLINARE, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE

Art. 1 - Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 - Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

1. scarsa diligenza e puntualità;
2. disturbo lieve durante la lezione;
3. atteggiamenti scorretti;
4. lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta. In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, in premessa richiamato, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni. In presenza dell'irrogazione di una delle seguenti sanzioni, può essere stabilito l'abbassamento del voto di condotta, a discrezione del Consiglio di Classe.

Art. 3 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe

1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne)
2. Disturbo continuo durante le lezioni
3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola
4. Violazioni alle norme di sicurezza.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al Dirigente.

Art. 4 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni

1. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.
2. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno.
3. Falsificazione di firme.

Art. 5 - Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe - Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni
4. Alterazione di risultati
5. Gravi scorrettezze

Art. 6 - Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe - Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni

- Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone

Art. 7 - Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe - Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.

Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

Art. 8 - Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 9 - Esami di stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 10 - Conversione delle sanzioni Nei casi previsti dagli artt.4 (comma 2), 5, 6 e 7 del Titolo I il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca; d) attività di volontariato. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.

TITOLO II –

TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI

Art. 1 - Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di Classe.

Art. 2 - I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 Titolo I devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

Art. 3 - Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di garanzia sotto istituito entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione comminata. L'Organo di garanzia decide sull'impugnativa entro quindici giorni dalla sua presentazione. In caso di presentazione di ricorso, l'esecuzione della sanzione e/o del provvedimento alternativo è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

Art. 4 - Contro le sanzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 Titolo I è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva sull'impugnativa secondo la procedura prevista dall'art. 328, comma 4, del T.U. (d.lgs.297/94)

TITOLO III –

ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

-E' costituito presso I.I.S “ENRICO FERMI” di Alghero , ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).

-Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

-Le sue funzioni sono:

1. prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
2. esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare. Il funzionamento dell'O. G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

Il Regolamento di modifica dello Statuto (D.P.R. 235/07) ha meglio definito, anche se non rigidamente, la composizione dell'Organo di Garanzia interno al singolo istituto scolastico. Esso è presieduto dal Dirigente scolastico e, di norma, è così composto:

-per la scuola secondaria di II grado: un docente designato dal consiglio d'istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante dei genitori;

-per la scuola secondaria di I grado: un docente designato dal consiglio di istituto e due rappresentanti

eletti dai genitori.

Il comma 3 dell'art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnazione:

la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, già prevista dal D.P.R. 249/98, viene attribuita al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Detto organo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato, è di norma così composto:

- per la scuola secondaria di II grado: due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, tre docenti e un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale;

- per la scuola secondaria di I grado, in luogo di studenti sono designati altri due genitori.

- I componenti dell'O. G. restano in carica per due anni. Tutti i membri eletti non devono appartenere al Consiglio di Istituto. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire la continuità di funzionamento dell'organo.

- Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità, da un supplente (la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo i membri eletti).

- I genitori e gli studenti componenti dell'O. G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.

- Gli insegnanti componenti dell'O. G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono essi stessi coinvolti.

- Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

- La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

- L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

- La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione.

- Ciascuno dei componenti dell'O. G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O. G.

- Le deliberazioni dell'O. G. devono essere adottate da una votazione nella quale non è ammessa l'astensione e il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

- Il verbale della riunione dell'O. G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

- L'O. G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento. -Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura sono indicate nel Titolo II del presente regolamento.

- L'organo si riunisce con almeno tre membri di cui uno delle componenti studenti o genitori.

ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

- L'O. G. prende in considerazione e si pronuncia relativamente a segnalazioni sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti /insegnanti.

-L'O. G. si riunisce su convocazione del suo Presidente (o del suo sostituto designato).

-Sulla base della segnalazione ricevuta l'O. G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

-Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).

a) - Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità.

-Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno in nessun caso accolti.

-Fino al giorno che precede la riunione dell'O. G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

-il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, della preside o di chi sia stato coinvolto o citato.

-Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

-L'organo si riunisce entro i tempi previsti (10 giorni) e alla seduta può essere chiamato a partecipare lo

studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

-Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli può essere chiamato a partecipare alla seduta.

-Le loro testimonianze sono rese a verbale.

-L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

3. Deliberazione dell'O.G. viene trasmessa per iscritto al Preside ed esposto di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Preside provvederà ad informare del fatto il Consiglio di classe, tramite il diario di classe. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante fonogramma e/o telegramma, azione finalizzata a definire in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri, nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

b) - I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

c) - Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."